



COMUNE DI LANCIANO

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

PROVINCIA DI CHIETI

Settore

- Governo del Territorio -

Pizza Plebiscito, 59-60 C.A.P. 66034

www.comune.lanciano.chieti.it

Tel. 0872/7071

P.I.: 00091240697

comune.lanciano.chieti@legalmail.com

OGGETTO: DECRETO DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DEL GASDOTTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA ECO.LAN S.P.A. (AUTORIZZATO CON L'AUTORIZZAZIONE UNICA N.241 DI CUI ALLA DETERMINA 10258/23 DPC025/207 DEL 26.06.2023 E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA 7083/25 DPC025/144 DEL 08.04.2025) NEL COMUNE DI LANCIANO (CH) A FAVORE DI GASDOTTI ITALIA S.P.A.

(di cui all'ex art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazione per la pubblica utilità approvato con DPR 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.)

ESTRATTO DEL DECRETO N. 31 DEL 12/09/2025

... omissis ...

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 e s.m.i., il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione delle relative indennità

DECRETA

Art. 1

L'imposizione di una servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea a carico dei fondi siti nel Comune di Lanciano (CH) - di cui all'allegato elenco, che si unisce come parte integrante e sostanziale del presente Decreto unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione - interessati dalla realizzazione del gasdotto di connessione alla rete dell'impianto di produzione di biometano della ECO.LAN S.p.A in favore della Società Gasdotti Italia S.p.A con sede legale in via della Moscova n. 3 – 20121 Milano - Sede operativa in via Dei Salci, 25 - Frosinone; codice fiscale e partita iva n. 04513630964, R.E.A. Milano 1753569;

Art. 2

Ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. l'occupazione temporanea, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particolareggiato d'esecuzione allegato; la costituzione di servitù di cui al precedente art. 1, predisposto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 327/2001, evidenzia inoltre:

- lo scavo e l'interramento di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi nonché di cavi accessori per reti tecnologici interrata alla profondità mai inferiore alla minima prescritta dall'Art.2.4 "Profondità di Interramento "contenuto nell'Allegato "A" del D.M. 17.04.2008 dello sviluppo economico;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza di ml 12,50 dall'asse della tubazione e ml 2,50 ove la tubazione verrà messa in protezione il tutto come previsto dal D.M. 17.04.2008 dello sviluppo economico (o norma tecnica successiva), nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario o alla destinazione impressa ai predetti terreni, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali attività e/o coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti, nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni, recuperi;
- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature ed opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà della Società Gasdotti Italia S.p.A. e che, pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il

presente decreto di imposizioni di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. a chi di ragione;

- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;
- la facoltà di Società Gasdotti Italia S.p.A. ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in qualsiasi momento alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Società Gasdotti Italia S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo altresì da parte dei proprietari dei fondi asserviti di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- l'impegno, nel caso di attività che comportino scavi e/o movimenti terra riguardanti la realizzazione di impianti arborei nell'ambito della fascia asservita da parte dei proprietari dei fondi asserviti, a darne preavviso a Società Gasdotti Italia S.p.A. affinché quest'ultima valuti, ai fini autorizzativi, gli interventi da effettuare e fornire la necessaria assistenza senza oneri a carico della Concedente;
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati da Società Gasdotti Italia S.p.A. e liquidati a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli oneri gravati sui fondi.

Art. 3

La Società Gasdotti Italia S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente, per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di esecuzione del presente provvedimento, le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori previsti, meglio identificate nella planimetria catastale e descritte nel piano

particellare, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'esecuzione del Decreto di asservimento ed occupazione temporanea avrà luogo, per iniziativa della Società beneficiaria del menzionato Decreto, entro il termine perentorio di due anni, con la redazione del verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

Copia degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata comune.lanciano.chieti@legalmail.it

Art. 5

Le indennità di asservimento ed occupazione temporanea da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione degli immobili riportati nel piano particellare allegato al presente Decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 e conformemente agli artt. 44, 50 e 52-octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i.

Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree ed erbacee di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano. In caso di mancata accettazione o silenzio, l'indennità viene depositata, a cura della Società beneficiaria del presente Decreto, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila e successivamente definita dalla Commissione Provinciale Espropri.

Art. 6

Le ditte proprietarie dei terreni asserviti e/o occupati, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare a questa Amministrazione (Comune di LANCIANO – Settore Governo del Territorio – Funzione Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese c/o Sede Municipale L.go Tappia, 4 – 66034 Lanciano (CH)) e, per conoscenza, alla Società Gasdotti Italia S.p.A. - con sede in Milano alla in via della Moscova n. 3 - con dichiarazione irrevocabile ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001, l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea.

Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla Società Gasdotti Italia S.p.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 7

Decorsi 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla Società Gasdotti Italia S.p.A.

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide le indennità provvisorie proposte con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questo Comune e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino le indennità definitive.
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare le indennità definitive tramite la Commissione Provinciale Espropri competente.

In caso di non condivisione delle determinazioni di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 8

La Società Gasdotti Italia S.p.A., Società beneficiaria del presente Decreto, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente Decreto ai proprietari delle aree da interessare dall'asservimento e dall'occupazione temporanea imposti con il presente provvedimento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del Decreto medesimo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa

incaricati; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l' immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la servitù oggetto del presente decreto.

Il beneficiario darà atto dell' esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La mancata notificazione ed esecuzione del Decreto di asservimento e occupazione nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal Decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 9

La Società Gasdotti Italia S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità relative alla registrazione del Decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione dello stesso presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, ed affisso all'Albo Pretorio del Comune. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si comunica che, avverso il presente atto, decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità del ricorso per i proprietari interessati, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lanciano lì 12/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Luigina Mischiatti

**Metanodotto Allacciamento ECOLAN
DN 100 (4") – DP 75 bar
ed opere connesse**

ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE

COMUNE DI LANCIANO (CH)

Ditta n. 1: SOCIETA' MERIDIONALE INERTI - S.M.I. SRL (C.F. 00091960690), foglio 61 mappali 4 (porz. AA-AB), 4001 (porz. AA-AB), foglio 62 mappale 11